

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il periodo di competenza delle perdite su crediti

di Sandro Cerato

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il **trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti** divenuta **“definitiva”** (c.d. **perdite su crediti**) risulta disciplinato dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da **elementi certi e precisi**.

La sussistenza dei citati elementi certi e precisi – che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente - è comunque **presunta** in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:

- **l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali** (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- **il credito è di modesta entità e sono decorsi almeno sei mesi** dal termine previsto per il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
- **la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili** (perdite “di natura realizzativa”, in quanto connesse ad eventi che fanno venire meno l'esistenza del credito).

A norma dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali **sono deducibili “in ogni caso”**, ossia senza limiti e con meccanismo analitico, dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del **provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa**;
- del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo**;
- del **decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi;
- del **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'[articolo 182-bis L.F.](#);
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei **piani attestati di risanamento di cui all'[articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#)**;
- di ammissione alla **procedura estera**, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di **interpretazione autentica** da parte dell'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015](#), il quale ha definito il **perimetro temporale entro cui il contribuente può dedurre fiscalmente le perdite su crediti** nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, precisando che le stesse possono essere dedotte fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui deve avvenire la cancellazione in bilancio dei crediti medesimi, in applicazione dei **principi contabili adottati dall'impresa**.

È appena il caso di ricordare che, prima della novella normativa di cui al **D.Lgs. 147/2015**, la questione del momento in cui procedere all'imputazione della perdita sul credito è stata oggetto di diverse discussioni.

Le impostazioni maggiormente seguite erano:

- **svalutazione integrale del credito** alla sola condizione della dichiarazione del fallimento e nell'esercizio in cui essa veniva emanata;
- libertà di evidenziazione anche in esercizi successivi, sulla base della non necessarietà del rispetto dei principi contabili per determinare la perdita ai fini fiscali.

A tale proposito, nella [risposta n. 12/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che **la competenza fiscale della perdita su crediti** decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.

In particolare, è stato affermato che, nel caso oggetto di interpello, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti è compreso tra la **data di apertura della procedura di concordato preventivo** (avvenuta nel 2008) e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la **cancellazione in bilancio del credito medesimo** che, coerentemente con quanto indicato dal contribuente istante, sarebbe coinciso con l'esercizio **2013**, ovvero con l'anno in cui il Giudice Delegato della procedura ha autorizzato i pagamenti finali dei debiti, dando atto che **il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti**.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)